

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI ELETTRODOTTI E DEGLI IMPIANTI DI RADIOTELETRASMISSIONI

ART. 1. FINALITA'

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, del Decreto 10 settembre 1981, n. 98, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, e in attuazione e integrazione delle vigenti normative statali e delle direttive CE, detta misure atte a prevenire i danni alla salute, all'ambiente e al paesaggio prodotti da inquinamento elettromagnetico generato da fonti artificiali.

Sono oggetto del presente regolamento: elettrodotti, emittenti radiotelevisive, ripetitori radiotelevisivi, ripetitori per telefonia cellulare, impianti per radioamatori.

Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni e le stazioni militari, della Protezione Civile e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza.

Fa parte integrante del presente regolamento la "relazione tecnica catasto" (Rif. 15/CAT/02) realizzata dall'A.R.P.A. regionale.

ART. 2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assunte le seguenti definizioni:

"Elettrodotto": è l'insieme delle linee elettriche classificate A.T., propriamente dette, le sottostazioni e le cabine di trasformazione;

"Emittente radiotelevisiva": è il sito o la struttura comprendente uno o più trasmettitori che convertono segnali audio, video o in codice in segnali modulati ad alta frequenza, tali da essere propagati da onde elettromagnetiche;

"Ripetitore radiotelevisivo": è l'impianto di telecomunicazione (radiotorre) avente la funzione di ricevere e ritrasmettere cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza;

"Ripetitore per telefonia cellulare": è l'impianto di telecomunicazione (radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati i relativi segnali a radiofrequenza;

"Impianto per radioamatori": è l'impianto di telecomunicazione avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza con potenza massima immessa in antenna superiore ai 5 watt per gli impianti fissi oppure superiore a 25 watt per gli impianti mobili.

ART. 3. REGIME AUTORIZZATORIO

Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di

concessione edilizia, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione edilizia per i profili urbanistici, della A.S.L. e dell'ISPESL competente per territorio per gli aspetti sanitari e di sicurezza e dell'A.R.P.A.

Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto ed il rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia.

La concessione edilizia viene rilasciata con le modalità e nei termini definiti dal Regolamento Edilizio.

E' vietata l'installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi su immobili e ambiti vincolati ai sensi del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

E' garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle Aziende interessate.

ART. 4. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La documentazione necessaria per il rilascio di cui all'art. 3 comprende:

1. Istanza in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall'avente titolo;
2. Copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dall'ASL e dall'ISPESL quanto alle distanze di sicurezza;
3. Progetto delle opere da farsi in numero 5 copie, asseverato in un'unica tavola da parte di un tecnico abilitato, e costituito da relazioni di elaborati grafici di rilievo in scala 1:200 (o 1: 5.000 per gli elettrodotti); relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell'impianto in idonea scala: prospetti e pianta, documentazione fotografica dei siti interessati **che consenta una valutazione sull'impatto visivo delle strutture che si intenderanno installare sul territorio.**
4. Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente regolamento;
5. Dichiarazione (o fotocopia autenticata), ove necessario, dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D.M. 23.05.82 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
6. **Dichiarazione dell'ente gestore (in base al primo comma dell'art. 4 del D.M. 381/98) che la scelta del sito per l'installazione è la più favorevole fra le alternative possibili, compatibilmente con le esigenze del servizio fornito così come indicato nella nota dell'ASS n. 6 "friuli occidentale" protocollo n. 14889/isp del 20.04.2001;**
7. Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;

8. Certificazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto, riportanti: banda di frequenza nella quale opererà l'impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in ERP, irradiata per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale; direzione di irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva, elettrica e meccanica;
 9. Pareri previsti dall'articolo precedente, e in particolare i pareri favorevoli dell'ASL e dell'ISPEL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità, a firma di tecnico abilitato, quanto al rispetto di valori limite di cui al D.M. n. 381/98, dalla quale risulti:
 - a) l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta misurata in quattro fasce orarie comprese nell'intervallo tra le h 10 e le h 12 e tra le h 18 e le h 20;
 - b) che le previsioni di campo, in condizioni di massima operatività dell'impianto, siano contenute entro i limiti di cui all'art. 3 del citato D.M. n. 381/98 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;
 9. La valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
 10. Indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
 11. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e al ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà anche comprendere il caso in cui il richiedente indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione determinate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Indicazione del tracciato dell'elettrodotto in scala 1:5.000 con l'evidenziazione delle fasce di rispetto.

ART. 5. LIMITI E DIVIETI

Al fine di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale valuta la localizzazione degli impianti nelle aree interessate in rapporto alla presenza di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti stessi.

I ripetitori di telefonia cellulare devono essere installati preferibilmente nelle aree comunali messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia.

Gli impianti installati entro i confini comunali devono essere collocati al di fuori dei limiti del

centro abitato così come perimetrato con deliberazione della G.M. n.57 del 31.03.1998 ai sensi del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e succ. mod. e su apposito traliccio.

Nessun impianto può essere localizzato a meno di 300 metri da edifici ed aree in cui risiedano o operino professionalmente o permangano persone per almeno 4 ore al giorno e dalle aree di potenziale sviluppo insediativo previste dello strumento urbanistico comunale.

Nell'ambito del territorio abitato come sopra definito, gli impianti da realizzarsi o in esercizio, devono produrre un livello di campo elettromagnetico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 3V/m per ogni impianto.

In corrispondenza delle aree destinate a scuole di ogni ordine e grado, asili, il campo elettrico prodotto dagli impianti non dovrà essere superiore il valore relativo dell'A.R.P.A. e comunicato con nota prot. 1599/02 dd. 04.03.2002.

Nel territorio extraurbano, **ovvero posto al di fuori della delimitazione del centro abitato di cui sopra**, gli impianti da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsto dal D.M. n.381 del 10.09.1998.

I tralicci non potranno avere una altezza superiore a m.25.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico.

ART. 6. MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, la tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. E' pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il nulla-osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Dovrà essere mitigato il più possibile l'impatto visivo e assicurare, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare devono essere sempre prescritte all'interno del provvedimento autorizzativo le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

ART. 7. PIANI TERRITORIALI

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli esercenti di elettrodotti devono fornire al Comune i tracciati delle linee, nonché delle relative fasce di rispetto previste dalla normativa vigente.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà predisposta a cura dell'Amministrazione Comunale, mediante l'A.R.P.A. competente per territorio, la misurazione del "fondo elettromagnetico" e il catasto delle emissioni elettromagnetiche. A tal fine sarà

redatta una planimetria, in scala 1:5.000, in cui saranno evidenziati i tracciati degli elettrodotti e le relative fasce di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto corredate dalla documentazione dei singoli impianti.

ART. 8. PIANI DI ADEGUAMENTO

E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A., ISPESL e delle A.S.L., i titolari degli impianti - entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione - dovranno inoltrare le relative richieste di parere.

In caso di inadempienza da parte dei concessionari l'Amministrazione Comunale procederà previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto.

Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l'amministrazione in danno al concessionario.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni per gli elettrodotti, le emittenti radiotelevisive, i ripetitori radiotelevisivi e i ripetitori per telefonia cellulare, non possono essere rilasciate se ricadono nella fascia di rispetto di edifici preesistenti e regolarmente autorizzati.

ART. 9. PIANI DI RISANAMENTO

Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e quelli in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno l'obbligo di adeguarsi allo stesso entro un anno.

I piani di risanamento, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, dovranno essere redatti a cura e spese dei soggetti gestori e sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria e dell'A.R.P.A., e all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Tali piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi.

Per gli elettrodotti che non possano essere delocalizzati per esigenze motivate, dovrà essere previsto, entro i termini indicati dall'art. 9 della L.22 febbraio 2001 n. 36 l'interramento dei cavi.

Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti potrà comportare la disattivazione temporanea degli impianti.

ART. 10. CONTROLLI

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e il Sindaco vigilano sul rispetto dei limiti fissati dal D.M. 381/98 e dal presente regolamento e possono in qualsiasi momento procedere a verifica degli impianti a mezzo dell'A.S.L. dell'ARPA o dell'ISPESL.

Ogni 6 (sei) mesi la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione, a firma di professionisti abilitati, sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione.

ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI

Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 12. NORMA TRANSITORIA

Fino alla attuazione di quanto previsto dall'art.7 non possono essere rilasciate autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti.